

(N. 1509)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1951

Concessione all'Ente Autonomo «Esposizione Universale di Roma» di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Autonomo «Esposizione Universale di Roma» venne costituito con legge del 26 dicembre 1936, n. 2174, per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione.

La legge istitutiva prevedeva che l'Ente dovesse conseguire i suoi fini, oltre che con i proventi derivanti dalla gestione dell'Esposizione, anche con i contributi dello Stato, contributi che in effetti sono stati sempre erogati.

In seguito agli eventi bellici, con decreto luogotenenziale 25 novembre 1944, venne sciolta l'Amministrazione ordinaria e nominato un Commissario straordinario con i compiti spettanti al Presidente ed agli altri organi statutari.

Peraltro, in attesa di definitive determinazioni circa la sistemazione dell'Ente lo Stato dal

1944 ha corrisposto i contributi annuali, al fine di porre l'Ente medesimo in grado di far fronte alle spese di funzionamento. Tali contributi sono stati fissati nelle seguenti misure: lire 20 milioni nell'esercizio finanziario 1944-45; lire 23 milioni nell'esercizio 1945-46; lire 40 milioni in quello 1946-47 e lire 50 milioni in quello 1947-48.

Il fabbisogno dell'Ente, per l'esercizio 1949-1950, è stato calcolato, tenendo presente le seguenti esigenze:

- a) spese di Amministrazione;
- b) liquidazione degli impegni assunti per lavori, servizi e forniture.

L'ammontare delle spese di Amministrazione, comprendenti il trattamento economico del personale, e le spese per gli uffici, è stato previsto in circa 20 milioni di lire. Gli oneri inerenti alla

liquidazione di lavori, servizi e forniture ammontano poi, per lo stesso esercizio finanziario, a 65 milioni di lire circa. Pertanto il fabbisogno complessivo dell'Ente risulterebbe di 85 milioni di lire.

Tenuto, peraltro, conto dei pagamenti effettivamente eseguiti si è ritenuto di poter fissare il contributo statale a favore dell'Ente, per il detto esercizio, in lire 50 milioni, essendo stata

rimandata ad altri esercizi la copertura delle spese residue.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge col quale viene concesso, per l'esercizio finanziario 1949-50 un contributo statale di lire 50 milioni a favore dell'Ente in parola, e si determinano, in pari tempo, i mezzi per far fronte a tale spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È concesso all'Ente Autonomo « Esposizione Universale di Roma » un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

### Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.